

COMMISSIONE VII

DIFESA

XIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

| | PAG. |
|--|----------|
| Proposta di legge (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>): | |
| Boidi ed altri: Allineamento degli organi funzionali centrali e decentrati del Servizio di Amministrazione militare alle esigenze dell'Esercito. (496) . . . | 109 |
| PRESIDENTE | 109, 110 |
| GUADALUPI | 110 |
| D'AREZZO, <i>Relatore</i> | 110 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 110 |

La seduta comincia alle 9,50.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Boidi ed altri: Allineamento degli organi funzionali centrali e decentrati del Servizio di Amministrazione militare alle esigenze dell'Esercito (496).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Boidi ed altri: « Allineamento degli organi funzionali centrali e decentrati del Servizio di Amministrazione militare alle esigenze dell'Esercito ».

Nella precedente seduta avevamo approvato i primi due articoli nel nuovo testo proposto dal Governo.

Pongo ora in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo, di cui dò lettura:

« Al quadro XIV della tabella n. 1, annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, sono apportate le ulteriori seguenti modificazioni:

Nella colonna 1, prima del grado di maggior generale, è inserito il grado di tenente generale.

Nella colonna 4, in corrispondenza del grado di tenente generale, è aggiunta la cifra « 1 ».

In corrispondenza del grado di maggior generale:

nella colonna 2 è aggiunta la locuzione « a scelta »;

nella colonna 4, la cifra « 1 » è sostituita dalla cifra « 2 »;

nella colonna 5, è aggiunta la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) ».

nella colonna 6, è aggiunta la parola « tutti ».

In corrispondenza del grado di colonnello:

nella colonna 5, la locuzione « 1 ogni quattro anni (g) » è sostituita dalla locuzione « 1 ogni due anni (g) »;

In corrispondenza del grado di capitano, nella colonna 4, la cifra « 393 » è sostituita dalla cifra « 388 ».

(*E approvato*).

L'articolo 4 proposto dal Governo è così formulato:

« Per la prima applicazione della presente legge, il Ministro determina l'aliquota di ruolo dei colonnelli da valutare per formare la graduatoria di merito e per effettuare le promozioni a maggior generale a raggiungimento dell'organico previsto nell'articolo 1, comprendendo nell'aliquota stessa, oltre i colonnelli già valutati, i due quinti dei colonnelli non ancora valutati.

La graduatoria di merito di cui al comma precedente sostituisce a tutti gli effetti quella in precedenza eventualmente formata in applicazione delle norme contenute nella legge 12 novembre 1955, n. 1137 ».

GUADALUPI. Signor Presidente, vorrei chiederle, facendo anche appello alla sua larga esperienza di ministro, un chiarimento circa l'osservazione che ebbi l'onore di fare ieri circa i criteri fino a questo momento seguiti nella determinazione dell'aliquota. In secondo luogo vorrei sapere come si può spiegare, se non in termini di violazione della legge, il fatto che, ammesso che sia stata fatta una graduatoria a seguito della precedente legge del 1955, la si possa modificare in virtù di questa nuova scelta e di questa nuova determinazione di aliquota conseguente all'applicazione dell'articolo 4, nella formulazione ora proposta dal Governo.

In sostanza, si viene ora ad avallare un principio che sostituisce in maniera completa quello finora seguito. Quale garanzia avremmo, in sede di applicazione di una vecchia legge? È una questione abbastanza seria, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per maggiori chiarimenti potremmo interpellare il capo dell'Ufficio legislativo della difesa.

D'AREZZO, *Relatore*. In sostanza la situazione è questa: in passato noi facemmo una graduatoria a carattere formale in quanto si veniva a fare assumere il grado soltanto ad una persona, mentre per gli altri la valutazione veniva fatta soltanto simbolicamente.

Se noi applicassimo il criterio precedente, ci troveremo a scegliere semplicemente tra 13 colonnelli e quindi in un ambito ristretto.

Ho studiato meglio il problema ed ho visto che esiste un primo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, che dà facoltà al ministro di stabilire l'aliquota.

PRESIDENTE. A maggior chiarimento, onorevole Guadalupi, le leggerò il testo delle

due successive norme di legge che hanno regolato e attualmente regolano la materia.

Il primo comma dell'articolo 39 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, dice: « Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 20 il Ministro ogni anno determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonché gli ufficiali di cui all'articolo 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo ».

Questo comma è stato così modificato dall'articolo 5 della legge 27 febbraio 1958, n. 295: « Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 20, il 31 ottobre di ogni anno il ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti nonché gli ufficiali di cui all'articolo 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo ».

Come si vede, siccome sono stati allargati i ruoli, si riprende in esame tutto.

GUADALUPI. Non vorrei fare polemica con l'amico D'Arezzo, ma vengono così ad essere danneggiate le legittime aspettative di quei tali ufficiali che già avevano maturato il diritto per una graduatoria già pronta e resa operativa in base alla vecchia legge, e che oggi possono invece essere chiamati a sostenere esami.

PRESIDENTE. D'altra parte non si può fare diversamente.

Pongo allora in votazione l'articolo 4.

(*E approvato*).

Vi è ora una proposta del Governo di formulare diversamente il titolo della legge, che dovrebbe così suonare:

« Modifiche all'organico dei ruoli degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito ».

Pongo in votazione tale nuova formulazione.

(*E approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge Boidi ed altri n. 496, oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 LUGLIO 1959

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

BORDI ed altri: « Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del Servizio di amministrazione dell'Esercito » (496):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 30 |
| Maggioranza | 16 |
| Voti favorevoli | 22 |
| Voti contrari | 8 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Angelucci, Baccelli, Bei Ciufoli Adele, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, D'Arezzo, Durand de la

Penne, Fornale, Galli, Ghislandi, Gorrei Dante, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Landi, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pertini, Pucci Anselmo, Romeo, Romualdi, Veronesi.

Sono in congedo:

Iozzelli, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI